7. DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

I Comuni determinano l'entità del contributo da concedere ai nuclei familiari collocati nelle graduatorie sulla base del canone di locazione, come definito al paragrafo 2) B, relativo all'anno precedente a quello di emanazione del bando con riferimento alle seguenti categorie:

A) Per i nuclei familiari inclusi nella categoria A) di cui al precedente punto 5A) il contributo è dato dalla differenza tra il canone di locazione ammissibile e il 14% dell'ISEE, fino ad un massimo di € 3.000,00;

B) Per i nuclei familiari inclusi nella categoria B) di cui al precedente punto 5B) il contributo è dato dalla differenza tra il canone di locazione ammissibile e il 24% dell'ISEE, fino ad un massimo di € 2.300,00.

C) Il Comune attribuisce il finanziamento regionale a ciascuna graduatoria in base all'entità del fabbisogno riscontrato in ciascuna di esse.

Non potranno essere liquidati i contributi d'importo inferiore/uguale ad € 50,00

8. ENTITA' DELLE RISORSE DISPONIBILI:

L'entità delle risorse disponibili del Comune, sarà pari all'importo del contributo assegnato dalla Regione dell'Umbria come definito al punto 9 capoverso 1 della deliberazione del Consiglio Regionale del 20 dicembre 1999 n. 755.

9. DISPOSIZIONI GENERALI:

Per quanto non stabilito nel presente bando, si applicano le norme di cui:

-all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;

-Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 19 luglio 2021;

FABRO, lì 31 ottobre 2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marcella Quintavalle)

Pubblicato all'albo pretorio on line in data 31.10.2022
Scadente il 15.12.2022

COMUNE DI FABRO
(Prov. di Terni)

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE, DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 09 DICEMBRE 1998 N. 431, PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

Prot. n. 9306/2-1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431
Visto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 19 luglio 2021;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale N. 990 del 29/09/2022 con la quale è stato stabilito il termine del 31 OTTOBRE per la pubblicazione dei bandi e ne sono state definite le modalità;
Visto lo schema di bando approvato con propria determinazione n. 286 del 28.10.2022

RENDE NOTO

Per l'anno 2022 è il contributo previsto dal Fondo nazionale per la locazione di cui alla legge in premessa richiamata, per l'accesso alle abitazioni in locazione, sarà attribuito in applicazione dei seguenti criteri:

1. BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Sono ammessi a beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi di proprietà pubblica o privata titolari, alla data del bando, di un contratto, non a canone sociale, registrato e aggiornato ai fini dell'imposta di registro per l'anno precedente alla pubblicazione del bando, ed in possesso dei seguenti requisiti:

***A.* Requisiti che deve possedere il solo richiedente, titolare della domanda**

A.1 Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all' articolo 40, comma 6 dello stesso D.Lgs. 286/1998;

A.2 Residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano **nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi** (art.29 c.1 lett.a L.R. n.23/2003);

- *è stabile ed esclusiva, l'attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni;*
- *è principale, l'attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro ".*

Il richiedente deve presentare la domanda nel Comune di residenza.
Se non ha la residenza in Umbria da 5 anni, ma ha l'attività lavorativa in

Umbria da almeno 5 anni **deve presentare la domanda nel Comune dove ha in locazione l'alloggio oggetto del contratto di affitto.**

B. Requisiti che devono possedere tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, compreso il richiedente titolare della domanda:

B.1 Non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Un alloggio si considera adeguato (art.29 c.1 lett.d L.R. n.23/2003) qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:

- *• consistenza dell'immobile: calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare* ***e l'alloggio si considera adeguato,*** *qualora tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri:*

1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;
2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone;
2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;
3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;
3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre;

- *• Si considera in ogni caso adeguato un alloggio accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.*
- *• Non possiede il requisito di cui al precedente punto B. il nucleo proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.*
- *• Non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente.*

B.2 Reddito da fabbricati annuo complessivo dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare non superiore ad euro 200,00.

C. Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento (anno relativo ai redditi da considerare per la richiesta dell'ISEE)

C.1 Avere un'attestazione ISEE non superiore ad € 30.000,00;

C.2 Il nucleo familiare che ha subito una riduzione del reddito in ragione dell'emergenza COVID-19, può presentare l'ISEE corrente (riduzione del reddito IRPEF superiore al 25%, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa).

D. Incompatibilità del contributo

D.1 E' escluso dal beneficio il nucleo familiare che, in relazione al canone d'affitto pagato nell'anno precedente la pubblicazione del bando:

è titolare di un contratto di locazione a canone sociale

- **ha usufruito di contributi pubblici ad integrazione del canone di locazione ad eccezione di quanto indicato al successivo paragrafo D.2;**
- **ha usufruito delle detrazioni d'imposta effettuate in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (art.10, comma 2 L.431/98);**

D.2•Non è escluso dal beneficio i nucleo familiare che, in relazione al canone d'affitto pagato nell'anno precedente alla pubblicazione del bando ha usufruito:

della quota affitto erogata con il reddito di cittadinanza che verrà compensata dall'INPS, previa comunicazione da parte dei Comuni, secondo le modalità stabilite dallo stesso Ente.

Di contributi erogati a sostegno della locazione con misure straordinarie anche connesse all'emergenza COVID-19. In questo caso la somma dei benefici economici a sostegno della locazione non potrà superare l'importo del canone annuo di locazione.

I Comuni, successivamente all'erogazione dei contributi comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione della quota affitto erogata dall'INPS con il reddito di cittadinanza.

2. DIMENSIONI DELL'ALLOGGIO e CANONE DI LOCAZIONE

A. L'alloggio condotto in locazione deve essere accatastato in una delle seguenti categorie: A2-A3-A4-A5-A6-A7 di dimensione:

- ✓ O fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;
- ✓ O fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre;

B. Il canone di locazione da dichiarare è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, **aggiornato ai fini dell'imposta di registro per l'anno precedente alla pubblicazione del bando**.

3. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda di assegnazione dei contributi, dovrà essere redatta esclusivamente su apposito modello fornito dal Comune o scaricabile dal sito della Regione Umbria o del Comune www.comune.fabro.tr.it, nel quale il richiedente dichiara, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000, N. 445 il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2.

4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Le domande dovranno essere consegnate al Comune di residenza o nel Comune dove si ha il domicilio di lavoro entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e quindi entro il 15 dicembre 2022.

Qualora il richiedente soddisfi entrambe le condizioni è prevalente il Comune di residenza.

5. CONDIZIONI STABILITE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.

Il Comune istruisce le domande pervenute entro 30 giorni dalla scadenza del bando e formula le graduatorie provvisorie relative alle seguenti categorie:

A) nuclei familiari con ISEE, ordinario o corrente, non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione non è inferiore al 14%;

B) nuclei familiari con ISEE, ordinario o corrente, superiore a due pensioni minime INPS, e fino ad Euro 30.000,00, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione non è inferiore al 24%.

a. Le domande sono ordinate in ciascuna graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

b. In caso di uguale incidenza ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

c. Le domande con valore ISEE pari a zero, sono ordinate in base al canone di locazione decrescente.

d. I casi di parità verranno risolti tramite sorteggio.

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate all'albo pretorio del Comune per quindici giorni entro i quali possono essere presentati al Comune ricorsi o richieste di eventuali rettifiche. Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, il Comune esaminate le osservazioni, formula le graduatorie definitive che vengono pubblicate all'albo pretorio del Comune per quindici giorni, e le trasmette alla Regione per la liquidazione del contributo assegnato.

6. CONTROLLI

Il Comune stabilisce, nell'ambito della procedura di formazione delle graduatorie, la fase in cui effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese in domanda dai richiedenti, ai sensi del DPR n.445/2000.